



**COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE
PARRUCCHIERE
PER UOMO E
DONNA ED
ESTETISTA**

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, della L. R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 23.

ARTICOLO 3 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicate.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata.
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85;
 - le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente -complementari.
 - B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli; - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - C) ESTETISTA trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1,

ARTICOLO 5
ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 6
ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

CAPO SECONDO

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legatario rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
 - C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - A) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla L. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista
 - 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
3. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
 - A) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - B) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
 - C) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma e di cui al presente articolo);
 - D) certificazione di cui alla L. 55/90 (antimafia);
 - E) certificato di idoneità sanitaria dei locali.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Nel caso in cui venga presentata una domanda, e non vi sia disponibilità di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, il Comune deve, entro i termini stabiliti dall'articolo successivo, comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno al richiedente che la domanda è rigettata a causa dell'indisponibilità di autorizzazioni. La domanda rigettata non costituisce diritto di prelazione per le future assegnazioni di autorizzazioni, nel caso in cui se ne rendessero disponibili.

ARTICOLO 8 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - b) novanta giorni della richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti Uffici:
 - A) Commissione provinciale per l'artigianato;
 - B) Camera di Commercio;
 - C) Ufficio tributi dei Comune;
 - D) Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.;
 - E) Ufficio urbanistico dei Comune
 - F) Questura.

ARTICOLO 9 NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibito su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 10 INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

ARTICOLO 11 MODIFICHE

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Comune per le verifiche di legge.
2. Il Comune prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune ne vieta l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

ARTICOLO 12 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco:
 - A) per gravi indisponibilità fisiche;
 - B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio,
 - C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta della U.L.S.S. competente.

ARTICOLO 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma della L. 8 agosto 1985, n 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

ARTICOLO 14 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

ARTICOLO 15
RICORSI

1. Contro il provvedimento che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO TERZO

NORME IGIENICO-SANITARIE

ARTICOLO 16 ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

ARTICOLO 17 REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a. avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
 - b. essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c. essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d. essere dotati di impianti rispondenti alle normative vigenti;
 - e. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f. essere forniti di acqua corrente;
 - g. essere dotati di adeguato servizio igienico;
 - h. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

ARTICOLO 18 REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a). per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

- b). la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

ARTICOLO 19 NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 dei R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.), derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

ARTICOLO 20 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa sanitaria vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro riguardante le attività oggetto del presente regolamento.

CAPO QUARTO

ORARI E TARIFFE

ARTICOLO 21 ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ARTICOLO 22 TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

ARTICOLO 23 DISPONIBILITÀ PER NUOVI ESERCIZI

1. In considerazione della particolare conformazione del territorio comunale che è formato da una zona prevalentemente residenziale e da una zona adibita esclusivamente ad attività commerciali, che richiama un notevole flusso di persone giornaliero, l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che, tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla tabella sotto riportata.

ZONA COMMERCIALE

TIPO	DISTANZA ESERCIZI	N. ESERCIZI
Barbieri	20 metri	2 esercizi
Parrucchieri	20 metri	3 esercizi
Estetisti	10 metri	7 esercizi

ZONA RESIDENZIALE

TIPO	DISTANZA ESERCIZI	N. ESERCIZI
Barbieri	200 metri	1 esercizio ogni 900 abitanti
Parrucchieri	100 metri	1 esercizio ogni 400 abitanti
Estetisti	100 metri	1 esercizio ogni 800 abitanti
		abitanti

2. La zona commerciale è precisamente individuata nell'allegato 1 del presente regolamento, che ne delimita il territorio
3. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi dei locali più vicini per l'esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
4. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
5. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio, di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

CAPO QUINTO

CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 24 **CONTROLLI**

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 25 **SANZIONI**

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della L. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa con la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 26 **ATTIVITÀ ABUSIVE**

1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito viene disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27 CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donne, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, e condizione che: a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuato dell'art. 4, primo comma, lettera b) - del presente regolamento; b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 17 lettera g) e dall'art. 23 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 17 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.
4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della LR 29/91.

ARTICOLO 28 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato.